

RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente NANIA

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) GARAVAGLIA Mariapia ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1905, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 16, nel testo emendamento, e sono stati accantonati alcuni emendamenti e la votazione degli articoli 5, 8, 9 e 17.

Passa all'esame dell'articolo 18 (*Ricercatori a tempo determinato*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 18.323, 18.325, 18.327, 18.328, 18.330 (testo 2), 18.0.300 e 18.0.301 e parere condizionato sugli emendamenti 18.301 (testo 2), 18.326 e 18.301 (testo 2)/18.

MONGIELLO, segretario. Dà lettura dell'ulteriore parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

FRANCO Vittoria (PD). Nonostante il piccolo miglioramento approvato in Commissione, che ha introdotto per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale la possibilità di chiamata diretta al posto di associato, il testo della riforma non prevede prospettive per i ricercatori a tempo determinato, sui quali ricade gran parte degli oneri della didattica. L'emendamento del relatore 18.301 (testo 2) sembra peggiorare il testo originario, nel senso di aggravare le condizioni di precarietà. Se mancano prospettive per i giovani, valutazione e premialità sono principi sterili e l'università è un corpo esangue. L'opposizione ha perciò presentato emendamenti miranti a estendere ai ricercatori a contratto, che abbiano conseguito l'abilitazione, la possibilità di chiamata diretta; a stanziare maggiori risorse. Addirittura uno degli emendamenti propone di ripristinare il testo governativo, che crea meno incertezze di percorso per i giovani ricercatori. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

VALDITARA, relatore. Non condivide il giudizio negativo espresso dalla senatrice Franco: l'emendamento 18.301 (testo 2) migliora le prospettive dei ricercatori a tempo indeterminato offrendo due anni in più a coloro che non fossero riusciti a diventare professori associati. In ogni caso, per evitare che il testo sia letto nel senso di un'ulteriore precarizzazione per i ricercatori a tempo determinato, modifica la lettera *a*) del comma 4 (*v. testo 3 nell'Allegato A*). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. E' favorevole all'emendamento 18.301 (testo 3) e contrario ai restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 18.300.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 18.301 (testo 3)/1 che esonera i ricercatori con contratto a tempo determinato da obblighi di attività didattica troppo gravosi, che rendono impossibile svolgere l'attività di ricerca. Esprime soddisfazione per la riformulazione proposta dal relatore.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i termini regolamentari del preavviso per le votazioni elettroniche, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,01, è ripresa alle ore 10,06.

All'esito di votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti da 18.301 (testo 3)/1 a 18.301 (testo 3)/5, gli emendamenti da 18.301 (testo 3)/7 a 18.301 (testo 3)/11, e gli emendamenti 18.301 (testo 3)/13, 18.301 (testo 3)/15 e 18.301 (testo 3)/17. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 18.301 (testo 3)/6, 18.301 (testo 3)/12, 18.301 (testo 3)/14 e 18.301 (testo 3)/16.

VITA (PD). Invita a non sottovalutare l'importanza dell'emendamento 18.301 (testo 3)/18 (testo 2), che propone una durata più ampia e congrua della durata dei contratti dei ricercatori e chiede agli atenei di accantonare i fondi necessari per la loro eventuale assunzione a tempo indeterminato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 18.301 (testo 3)/18 (testo 2). Il Senato respinge quindi l'emendamento 18.301 (testo 3)/19.

CERUTI (PD). Al fine di evitare la formazione di una nuova sacca di precariato intellettuale, l'emendamento 18.301 (testo 3)/20 prevede che le università, nell'ambito delle risorse programmate, procedano alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato entro la scadenza del contratto.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 18.301 (testo 3)/20, 18.301 (testo 3)/21 e 18.301 (testo 3)/22.

FRANCO Vittoria (PD). Chiede al relatore e al Governo di cambiare il parere negativo sull'emendamento 18.301 (testo 3)/23, che estende ai ricercatori a tempo determinato la procedura della chiamata diretta nel ruolo di professore associato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 18.301 (testo 3)/23. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 18.301 (testo 3)/24 e 18.301 (testo 3)/25.

LIVI BACCI (PD). Pur non condividendo nel merito la riforma, invita a riconsiderare il parere negativo sull'emendamento 18.301 (testo 3)/26, che riformula in modo più corretto e comprensibile l'emendamento del relatore.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sul subemendamento.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 18.301 (testo 3)/26.

Viene invece respinto l'emendamento 18.301 (testo 3)/27. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 18.301 (testo 3)/28, 18.301 (testo 3)/29, 18.301 (testo 3)/30 e 18.301 (testo 3)/31.

VALDITARA, *relatore*. Dà lettura della nuova formulazione dell'emendamento 18.301 (testo 3) (*v. Resoconto stenografico*) e ricorda che la questione dei ricercatori a tempo determinato, sollevata dalla senatrice Franco, viene affrontata anche dall'emendamento 22.400/1, su cui anticipa il parere favorevole, nel caso in cui la proponente accetti una riformulazione.

AZZOLLINI (PdL). La nuova formulazione dell'emendamento 18.301 (testo 3) non crea problemi di copertura, anche se il parere positivo della Commissione bilancio rimane vincolato all'accoglimento delle condizioni contenute nel parere sulla precedente formulazione dell'emendamento.

VALDITARA, *relatore*. Chiede di sospendere brevemente la seduta, per consentire ai senatori di opposizione di esaminare l'emendamento.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,28, è ripresa alle ore 10,36.

VALDITARA, *relatore*. Con l'opposizione è stato concordato un testo condiviso dell'emendamento 18.301 (testo 3) (*v. Allegato A*).

FRANCO Vittoria (PD). Concorda con il relatore, anche se permangono alcune obiezioni di fondo.

Il Senato approva l'emendamento 18.301 (testo 3), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 18, con conseguente preclusione di tutti i restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.0.300 e 18.0.301 sono improcedibili.

Passa all'esame dell'articolo 19 (*Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*), ricordando che sugli emendamenti 19.301 (testo 2) limitatamente al comma 9, 19.302, 19.303, 19.304, 19.305, 19.306 e 19.309, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIVI BACCI (PD). L'emendamento 19.301 (testo 2), che ha fatto molto discutere, propone di abbassare l'età di pensionamento dei professori di ruolo a 65 anni, salvaguardando il minimo contributivo di 40 anni; la stessa proposta prevede che le università possano instaurare contratti di ricerca o di didattica con i professori in pensione e che questi possano accedere ai fondi di ricerca pubblici e privati. Le risorse così risparmiate saranno destinate all'assunzione di nuovi professori e ricercatori, con uno sblocco del *turnover*. Lo stesso ministro Gelmini, in una recente intervista, ha sostenuto tale proposta che determinerebbe un positivo e salutare abbassamento dell'età media dei docenti universitari, attualmente la più alta d'Europa, senza che venga dispersa l'esperienza dei professori più anziani. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni)*.

MUSSO (PdL). L'emendamento 19.303 prevede che i professori universitari possano permanere in servizio per due anni oltre il collocamento al riposo, purché i costi del loro trattenimento in servizio siano integralmente assicurati da finanziamenti esterni, senza oneri per gli atenei.

ROSSI Nicola (PD). La proposta di abbassare a 65 anni l'età di pensionamento dei professori universitari suscita notevoli perplessità, in quanto va in controtendenza rispetto al generale e progressivo innalzamento dell'età pensionabile in tutti i settori lavorativi. È invece condivisibile la previsione che, dopo i 65 anni, i professori non facciano più parte degli organi decisionali e delle commissioni di concorso; il vero ringiovanimento dell'università consiste infatti nel consentire ai più giovani di assumere le responsabilità decisionali, senza privarsi dell'esperienza dei più anziani. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

QUAGLIARIELLO (PdL). Il Governo ha già operato in precedenza un abbassamento dell'età di pensionamento dei professori universitari, riducendola da 75 a 70 anni. Un ulteriore abbassamento a 65 anni rischia, in un momento di scarse risorse, di determinare un conflitto generazionale che bisogna a tutti i costi cercare di evitare. Vi è inoltre il rischio che, a seguito di un massiccio pensionamento di docenti, si determini una fase di ampie assunzioni seguita da un successivo blocco del reclutamento, laddove uno degli obiettivi della riforma in esame è proprio quello di instaurare un meccanismo graduale delle assunzioni e del reclutamento. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Peterlini)*.

RUTELLI (Misto-AP). La soluzione proposta dal senatore Livi Bacci appare eccessivamente drastica e rischia di rivelarsi controproducente. C'è senz'altro la necessità di offrire degli sbocchi alle giovani generazioni che intendono entrare nel mondo dell'università; tuttavia l'invecchiamento dell'università italiana non dipende tanto dall'età di uscita, quanto piuttosto dall'età di entrata eccessivamente alta dei ricercatori e dei professori. A 65 anni un docente è giunto al massimo affinamento delle qualità derivanti dalla propria formazione e dalla propria esperienza; la carriera universitaria, da questo punto di vista, è diversa dalle altre attività lavorative e sarebbe alquanto strano se proprio il settore universitario procedesse in controtendenza rispetto al restante mondo del lavoro, prevedendo un abbassamento dell'età pensionabile. È invece condivisibile la proposta di affidare ai docenti più giovani le funzioni organizzative e direttive. *(Applausi dei senatori Ceruti, Follini e Quagliariello)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). La proposta del senatore Livi Bacci, pur condivisibile nelle intenzioni, rischia di rivelarsi una soluzione peggiore del male, in quanto, mandando in pensione i professori più anziani, finirebbe per attribuire troppo potere alle generazioni intermedie dei docenti universitari.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L'esigenza di conservare e di non disperdere le competenze dei docenti più anziani è senz'altro fondata; tuttavia, per garantire la qualità della didattica e della ricerca nell'università, è assolutamente necessario provvedere ad un serio programma di *turnover*. Da questo punto di vista, il Governo e la maggioranza si limitano ad annunciare delle buone intenzioni, cui però non seguono i fatti.

PARDI (IdV). Il Parlamento deve riconoscere il lavoro svolto da decine di migliaia di dottori di ricerca, molto spesso estremamente qualificati, che non hanno neanche avuto la possibilità di partecipare al concorso per ricercatore e che continuano a lavorare gratuitamente all'università. Pertanto l'emendamento 19.301, che prevede il pensionamento a 65 anni, che consente alla generazione di mezzo di competere, è un giusto riconoscimento per studiosi che altrimenti verrebbero abbandonati ad una sorta di rottamazione. *(Applausi del senatore Li Gotti)*.

RUSCONI (PD). Interviene sull'ordine dei lavori per segnalare l'anomalia di una specifica ed ampia discussione svolta sull'emendamento 19.301, di cui è primo firmatario, senza che siano stati preventivamente acquisiti il parere del relatore e del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. L'articolo 100, comma 9, del Regolamento prevede che la discussione degli emendamenti si svolga secondo le modalità cui si è appena attenuta la Presidenza.

INCOSTANTE (PD). Risulta evidente che ciascun senatore può intervenire su ogni emendamento.

PRESIDENTE. Occorre tener sempre conto del contingentamento dei tempi.

Presidenza del presidente SCHIFANI

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). La discussione è particolarmente rilevante non solo per l'università ma anche per il futuro del Paese e dimostra ulteriormente l'inadeguatezza dei tagli orizzontali, specie se applicati ad un settore strategico come quello della ricerca, che viene esaminato con un'ottica ragionieristica più che come investimento sui saperi. La delicatezza della questione impone una pausa di riflessione, visto che è stato contratto un debito nei confronti di ricercatori che spesso sono stati sfruttati, perché hanno sostituito i professori sia nel lavoro di ricerca che nella didattica, ma allo stesso tempo bisogna evitare di disperdere il patrimonio di conoscenze dei professori più anziani. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD*).

COMPAGNA (*PdL*). Se si accedesse all'ipotesi di pensionare a 65 anni i professori universitari, i posti disponibili dovrebbero essere messi a libero concorso, senza alcuna forma di prenotazione da parte della corporazione dei ricercatori. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.307 e 19.308.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 19.300.

RUSCONI (*PD*). Chiede al ministro Gelmini per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento 19.301 (testo 2), quando lo stesso Ministro si è pubblicamente dichiarata favorevole al pensionamento dei professori a 65 anni.

PRESIDENTE. Il comma 9 dell'emendamento 19.301 (testo 2) è improcedibile. Mette ai voti il resto dell'emendamento (*v. testo 3 nell'Allegato A*).

Il Senato respinge l'emendamento 19.301 (testo 3).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.302 e 19.303 sono improcedibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUTELLI (Misto-ApI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 19.304.

ASCIUTTI (*PdL*). Trasforma gli emendamenti 19.305 e 19.306 nell'ordine del giorno G19.305 (*v. Allegato A*).

VALDITARA, *relatore*. Dà lettura dell'ordine del giorno G19.1000 (*v. Allegato A*).

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Premesso che il contributo dell'Assemblea del Senato al testo della riforma universitaria è stato alto e qualificante, restano due questioni aperte. Relativamente alle risorse il ministro Tremonti ha ribadito l'impegno del Governo per il ripristino di parte delle risorse tagliate con l'ultima manovra. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*). In secondo luogo, la valorizzazione delle giovani leve di ricercatori è da perseguire in connessione con la modifica dell'età pensionabile, visto che i tagli degli scatti incidono più pesantemente sui ricercatori. Per questi motivi è in linea di massima favorevole alla proposta contenuta nell'emendamento 19.301 (testo 3), ma tale obiettivo va perseguito con la necessaria gradualità: gli ordini del giorno del relatore e del senatore Ascutti contemperano queste esigenze e pertanto li accoglie. Inoltre è necessario implementare l'attività di valutazione delle agenzie a ciò preposte, rafforzando così l'impatto della riforma, che dispone gli strumenti per valorizzare le risorse più giovani e migliorare la qualità della ricerca universitaria. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Pittoni*).

PITTONI (*LNP*). I senatori del Gruppo sottoscrivono l'ordine del giorno G19.305.

BEVILACQUA (*PdL*). Sottoscrive gli ordini del giorno G19.305 e G19.1000.

MORANDO (*PD*). Gli ordini del giorno offrono l'occasione per evidenziare un problema posto dall'articolo 8 del provvedimento in discussione, che confligge in modo evidente, per quanto attiene agli scatti di anzianità, con la recente manovra economica. Nel primo caso si prevede la trasformazione della progressione biennale in triennale a partire dallo scatto successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge (e l'ordine del giorno impone di trovare entro due mesi le risorse necessarie), mentre la manovra elimina per tre anni gli scatti di anzianità anche per i professori universitari. E' pertanto necessario stabilire che la nuova progressione sarà vigente solo a partire dal 2013; altrimenti vorrà dire che la manovra rappresenta un inganno nei confronti delle istituzioni europee che l'hanno vagliata. (*Applausi dai Gruppi PD e dei senatori Pardi e Poli Bortone*).

AZZOLLINI (*PdL*). I rilievi del senatore Morando sui profili di contraddittorietà delle norme in materia di scatti di anzianità per i professori universitari sono fondati. Propone perciò di inserire al comma 1 dell'articolo 8 un richiamo alle norme del decreto-legge n. 78 del 2010, di cui il Governo terrà conto nell'adozione del regolamento che definirà la nuova disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori. (*Applausi del senatore Amato*).

VALDITARA, *relatore*. E' favorevole alla proposta.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Si tratta di una soluzione percorribile.

PRESIDENTE. Invita a formalizzare la proposta che verrà presa in esame nel momento in cui l'Assemblea tornerà a discutere dell'articolo 8, attualmente accantonato.

RUSCONI (PD). Il disegno di legge non dà certezze sulle risorse: rinvia in più punti alle disponibilità di bilancio di ogni ateneo e confida complessivamente nella restituzione da parte del Ministro dell'economia di circa 1,3 miliardi di euro. Il Ministro chiede un atto di fede al Parlamento, ma anche Confindustria ha sottolineato che i tagli per il 2011 sono insostenibili e colpiranno soprattutto le università virtuose. E' contrario agli ordini del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

RUTELLI (Misto-ApI). Il Governo ha assunto un preciso impegno a ripristinare, in sede di legge di stabilità, le risorse che sono state tagliate all'università: è un risultato positivo e non vi sono ragioni per dubitare del fatto che l'impegno sarà onorato. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Bruno e Fosson. Commenti dal Gruppo PD)*.

Presidenza del vice presidente CHITI

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Le scelte politiche devono fondarsi su certezze, non su speranze. La Costituzione e le norme di contabilità prevedono che le leggi debbano essere coperte al momento dell'approvazione: non è quindi lecito separare i contenuti del disegno di legge dai profili finanziari. Non è contraria agli ordini del giorno, ma invita il ministro Gelmini a far valere le esigenze dell'università e della ricerca nei confronti del Ministro dell'economia. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*.

VALDITARA, *relatore*. Ringrazia il ministro Gelmini per gli impegni assunti e presenta l'emendamento 8.900, che accoglie il suggerimento del presidente della Commissione bilancio Azzollini (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G19.1000 e G19.305 non sono posti in votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira gli emendamenti 19.307 e 19.308.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.309 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 (*Disciplina dei lettori di scambio*). Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 20.300, 20.301, 20.0.303, 20.0.306, 20.0.309, 20.0.310.

VALDITARA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 20.0.300, 20.0.301 e 20.0.302; è contrario ai restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.300 e 20.301 sono improcedibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 20.

GIULIANO (PdL). Ritira l'emendamento 20.0.300.

PALMIZIO (PdL). Ritira l'emendamento 20.0.301.

SERAFINI Giancarlo (PdL). Ritira l'emendamento 20.0.302.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Fa proprio l'emendamento 20.0.302.

ARMATO (PD). Aggiunge la firma all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 20.0.302.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.0.303 e 20.0.306 sono improcedibili.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 20.0.304 e 20.0.305.

VITA (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 20.0.307 che rivolge attenzione agli studenti fuori sede, garantendo loro l'assistenza sanitaria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 20.0.307 e 20.0.308.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.0.309 e 20.0.310 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.0.311 e 20.0.312.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 (*Anagrafe degli studenti*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G21.300 e G21.301. Invita a trasformare gli emendamenti 21.0.300 e 21.0.301 in ordini del giorno. E' contrario all'emendamento 21.0.302.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G21.300 e G21.301 non sono posti in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 21.

LAURO (PdL). Trasforma l'emendamento 21.0.300 nell'ordine del giorno G21.0.300 (v. *Allegato A*).

RUTELLI (*Misto-Api*). Trasforma l'emendamento 21.0.301 nell'ordine del giorno G21.0.301 (v. *Allegato A*), che impegna il Governo a creare le condizioni per un aumento delle erogazioni liberali a favore delle università.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G21.0.300 e G21.0.301 non sono posti in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 21.0.302.

PRESIDENTE. Propone di rinviare il seguito della discussione per venire incontro alla richiesta avanzata dal Capogruppo del PdL e per l'imminente inizio della cerimonia del Ventaglio. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

QUAGLIARIELLO (PdL). Chiede al Presidente di proseguire i lavori visto che l'esame degli articoli si avvia alla conclusione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 (*Norme transitorie e finali*), ricordando che sugli emendamenti 22.300, 22.302, 22.311/1, 22.311/2, 22.313, 22.314, 22.308, 22.309, 22.310, 22.311, 22.312 e 22.315 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSCONI (PD). Evidenzia l'importanza dell'emendamento 22.310/1, che garantisce lo stanziamento di una cifra adeguata per consentire l'immissione dei nuovi professori di ruolo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.303, 22.307 (testo 2), 22.400, 22.401 e 22.400/1, purché i presentatori accettino una riformulazione di cui dà lettura (v. *Resoconto stenografico*). Ritira l'emendamento 22.310 e presenta l'ordine del giorno G22.310 (v. *Allegato A*). Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme al relatore. Accoglie l'ordine del giorno G22.310.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.310/1 è pertanto decaduto. L'emendamento 22.300 è improcedibile.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 22.301, finalizzato a consentire l'effettivo espletamento dei concorsi, in attesa dell'entrata in vigore della riforma.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 22.301.

BEVILACQUA (PdL). Trasforma l'emendamento 22.302 nell'ordine del giorno G22.302, di analogo contenuto (v. *Allegato A*).

VALDITARA, *relatore*. Invita ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G22.302 come raccomandazione.

Il Senato approva l'emendamento 22.303.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 22.304 e 22.306.

FRANCO Vittoria (PD). Accetta la riformulazione dell'emendamento 22.400/1 (v. *testo 2 nell'Allegato A*) proposta dal relatore, che ringrazia per il parere favorevole. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VALDITARA, *relatore*. Propone un'ulteriore precisazione nella formulazione dell'emendamento (v. *Resoconto stenografico*).

FRANCO Vittoria (PD). La accetta, purché risulti chiaro che la procedura della chiamata diretta, di cui al comma 6 dell'articolo 18, viene estesa anche ai ricercatori a tempo determinato.

AZZOLLINI (PdL). Chiede di accantonare l'emendamento per valutarne la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 22.400/1 (testo 2).

Il Senato respinge l'emendamento 22.400/2.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 22.400 risulta quindi accantonato.

Il Senato approva l'emendamento 22.307 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 22.308 è improcedibile.

Il Senato approva l'emendamento 22.401.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.309/1, 22.309, 22.311/1, 22.311/2, 22.311, 22.312, 22.313, 22.314 e 22.315 sono improcedibili o decaduti. Accantona il voto sull'articolo 22 e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla seduta pomeridiana.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Non posto in votazione (*)

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 15, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico-professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.

3. Ai fini della selezione, si attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4 del presente articolo, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14. Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14, secondo le modalità previste dall'articolo 15, commi 4 e 7. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

(*) Approvato l'emendamento 18.301 (testo 3), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

18.300

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.301 testo 3/1

FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «di didattica,».

18.301 testo 3/2

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.301 testo 3/3

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro».

18.301 testo 3/4

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «definiti con decreto del Ministro;» con le seguenti: «riconosciuti a livello internazionale».

18.301 testo 3/5

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) formazione della commissione di valutazione che corrisponda a principi di trasparenza, competenza e rappresentatività del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di riferimento».

18.301 testo 3/6

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 8».

Consequentemente,

a) al comma 6, sostituire le parole: «Nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «Nel terzo anno del secondo contratto triennale»;

b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera a)» con le seguenti: «del primo contratto triennale di cui al comma 4»;

c) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».

18.301 testo 3/7

LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composta di almeno tre membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

Consequentemente,

a) al comma 5, sostituire le parole: «I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono» con le seguenti: «Il primo contratto triennale può»;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati» con le seguenti: «Il secondo contratto triennale è stipulato»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «di contratto di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale»,

d) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera a)» con le seguenti: «del primo contratto triennale di cui al comma 4»;

e) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».

18.301 testo 3/8

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «compresa tra uno e tre anni, rinnovabili» con le seguenti: «triennale, rinnovabili una sola volta».

18.301 testo 3/9

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «compresa tra uno e tre anni» con la seguente: «triennale».

18.301 testo 3/10

PROCACCI, RUSCONI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono

essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

18.301 testo 3/11

FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «definiti con decreto del ministro;» con le seguenti: «riconosciuti a livello internazionale;».

18.301 testo 3/12

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «i predetti contratti» fino alle seguenti: «cinque anni».

18.301 testo 3/13

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: »per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni«.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al comma 4 e di qualsiasi borsa ovvero contratto di ricetto a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. È fatta salva l'efficacia dei rapporti contrattuali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.301 testo 3/14

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni».

18.301 testo 3/15

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Per la durata dei contratti di cui alla lettera a) non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il triennio di cui alla lettera b) gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato, così come individuati dall'articolo 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.301 testo 3/16

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I contratti di cui al comma 4 prevedono un impegno annuo complessivo di didattica integrativa pari a 150 ore».

18.301 testo 3/17

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 5 sostituire le parole: «trecentocinquanta ovvero duecento ore» con le seguenti: «duecento ovvero centocinquanta ore».

18.301 testo 3/18

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

V. testo 2

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I contratti di cui al comma 4, lettera a), non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo di professore associato. In occasione del rinnovo dei contratti di cui al comma 4, lettera b), l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al ruolo di professore associato alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.301 testo 3/18 (testo 2)

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale, i contratti di cui al comma 4, lettera a), non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo di professore associato. In occasione del rinnovo dei contratti di cui al comma 4, lettera b), l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al ruolo di professore associato alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.301 testo 3/19

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari dei contratti triennali di cui al comma 4, lettera b), i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratti, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del contratto triennale sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.301 testo 3/20

CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, MARINO IGNAZIO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, lettera b), e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono

l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14. I chiamati, alla scadenza del citato contratto triennale sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.301 testo 3/21

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 6, terzo periodo, le parole da: «agli standard qualitativi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «ad apposito atto, di natura regolamentare, emanato dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

18.301 testo 3/22

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro».

18.301 testo 3/23

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e ricercatori a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.301 testo 3/24

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 7, dopo le parole: «nell'università medesima» inserire le seguenti: «nonché ricercatori a tempo determinato».

18.301 testo 3/25

VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine per sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui destinati specificatamente ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato l'abilitazione nazionale».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

18.301 testo 3/26

LIVI BACCI, ASTORE

Approvato

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo».

18.301 testo 3/27

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

18.301 testo 3/28

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, MARINO IGNAZIO, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

7-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

7-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

7-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

7-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

18.301 testo 3/29

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, lettera b), il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento».

18.301 testo 3/30

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, MARINO IGNAZIO, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano

titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

18.301 testo 3/31

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 18.301 (testo 3), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Restano ferme le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato».

18.301 testo 2

IL RELATORE

V. testo 3

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 18.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce altresì, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del ministero e dell'unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

4. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi e in sedi diverse, dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

5. I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a trecentocinquanta ovvero

duecento ore. I contratti di cui alla lettera *b*) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

6. Nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera *b*), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 15. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi individuali con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 1, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 6 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 6.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera *a*) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, lettera *b*), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

18.301 testo 3

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 18.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce altresì, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del ministero e dell'unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

4. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

5. I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a trecentocinquanta ovvero duecento ore. I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 15. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi individuali con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 6 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 6.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

18.302

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Precluso

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 18

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. Restano ferme le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato».

18.303

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge 230/05.»;

c) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).»;

d) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.».

Consequentemente sopprimere il comma 9.

18.304

VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* « Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dall'articolo 32, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma II, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

3) *sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;».

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa ovvero contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.».

18.305

GIAMBRONE, PARDI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.306

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di didattica».

18.307

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trecentocinquanta ore» con le seguenti: «duecentocinquanta ore».

18.308

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contratto precisa nell'ambito della programmazione di lungo periodo sullo sviluppo delle risorse umane le percentuali di probabilità della chiamata.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, deve contenere oltre a quanto stabilito dalla lettera 2) del comma 1 una programmazione di lungo periodo che delinea lo sviluppo decennale del piano di fabbisogno e delle possibilità di reclutamento a tempo determinato e indeterminato in base ai dati relativi alle cessazioni e alla proiezione delle risorse acquisibili. Sulla credibilità della programmazione di lungo periodo è acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.».

18.309

BASTICO, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unita mente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

18.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero della laurea magistrale o equivalente».

18.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su Proposta Del Consiglio Universitario Nazionale».

18.312

LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza, diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

18.313

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «una sola volta».

18.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

18.315

PROCACCI, RUSCONI, ASTORE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

18.316

GIAMBRONE, PARDI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, articolo 32 e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.317

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.

I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.318

CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, MARINO IGNAZIO, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificata mente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.319

PROCACCI, RUSCONI, ASTORE

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4 del presente articolo» con le seguenti: «con gli impegni specificata mente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, del presente articolo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

18.320

BEVILACQUA

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

18.321

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato.».

18.322

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dei ricercatori a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.323

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, MARINO IGNAZIO, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non

più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività..

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa a derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

18.324

PISTORIO

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Gli atenei sono tenuti a prevedere, nella programmazione triennale di cui all'articolo 15, comma 1, risorse economiche sufficienti per permettere la chiamata diretta nel ruolo di professore associato di tutti i ricercatori a tempo determinato dell'ateneo il cui secondo contratto inizi o scada nel triennio di riferimento, facendo salva la facoltà di destinare ad altro scopo le risorse così vincolate in caso che i suddetti ricercatori a tempo determinato concludano il secondo contratto senza aver conseguito l'idoneità, oppure si trasferiscano ad altro ateneo o ad altro impiego.

6-ter. il disposto dell'articolo 1 del decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata di sei anni».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

18.325

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato. Cfr. em. 15.300 (testo 3)/150

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I ricercatori confermati già professori aggregati in possesso di idoneità, anche già scaduta, per professore associato sono inquadrati nel ruolo dei professori associati nel corso del triennio successivo all'emanazione della presente legge.

L'inquadramento avverrà nell'Università di afferenza e nel settore scientifico disciplinare per il quale sono risultati idonei o nei settori affini.

La stessa norma si applica ai professori associati in possesso di idoneità per professore ordinario».

18.326

ASCIUTTI

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nel terzo anno del secondo contratto di cui al comma 4, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata diretta nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo, 15, comma 7. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Le procedure si svolgono in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 1, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione».

18.327

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, le università sono tenute a costituire un fondo di garanzia, proporzionale al numero di contratti di ricercatore a tempo determinato attivati, in cui sia versato almeno il 70 per cento della quota relativa alla copertura delle classi stipendiali iniziali come professore associato per almeno un quinquennio».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

18.328

GIAMBRONE, PARDI

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.329

BEVILACQUA

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati,».

18.330 (testo 2)

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, MARINO IGNAZIO, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che

abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.300

FRANCO VITTORIA, VITA, ASTORE

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

18.0.301

BEVILACQUA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. Le graduatorie di cui all'art. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge 508/99 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di

reclutamento si applicano i principi di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti corretti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.300

[GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.301 (testo 2)

[RUSCONI](#), [LIVI BACCI](#), [CECCANTI](#), [ICHINO](#), [MARINO IGNAZIO](#), [TREU](#), [SOLIANI](#), [ASTORE](#)

V. testo 3

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 19.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della norma citata decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i sessantacinque anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

4. Qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'inizio del successivo anno accademico sia inferiore a sei mesi, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 8 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può chiedere, mediante domanda da presentare ai sensi del comma 6, di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri e le modalità della presentazione della domanda di cui al comma 5.

7. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

8. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

9. Alle risorse finanziarie rese disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 9, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni».

19.301 (testo 3)

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, ICHINO, MARINO IGNAZIO, TREU, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 19.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della norma citata decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i sessantacinque anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

4. Qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'inizio del successivo anno accademico sia inferiore a sei mesi, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 8 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può chiedere, mediante domanda da presentare ai sensi del comma 6, di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri e le modalità della presentazione della domanda di cui al comma 5.

7. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

8. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 9, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni».

19.302

PITTONI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.

3. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.

4. Le università possono stipulare con i professori e i ricercatori collocati a riposo contratti per attività di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'articolo 17, previa rinuncia, da parte del titolare del contratto, all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla data dell'esercizio della medesima, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

5. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente:

i-ter) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte dei professori universitari, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i contratti per attività di insegnamento stipulati successivamente alla data di collocamento a riposo.».

19.303

MUSSO

Improcedibile

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari, salvo che le risorse finanziarie a copertura del trattenimento in servizio siano integralmente assicurate da finanziamenti esterni, senza oneri a carico degli Atenei, nel quale

caso è consentita la concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

1-*bis*. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti e di quelli per cui ricorrono i presupposti di cui al precedente comma.».

19.304

MUSSO

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari, salvo che le risorse finanziarie a copertura del trattenimento in servizio siano integralmente assicurate da finanziamenti esterni, senza oneri a carico degli Atenei, nel quale caso il richiedente ha diritto al trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

1-*bis*. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti e di quelli per cui ricorrono i presupposti di cui al precedente comma.».

19.305

ASCIUTTI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 19.306 nell'odg G19.305

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "sessantottesimo anno di età"».

Consequentemente, all'articolo 22 sostituire le parole: «, 14 e 17», con le seguenti: «e 14».

19.306

ASCIUTTI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 19.305 nell'odg G19.305

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "settantesimo anno di età".

Consequentemente, all'articolo 22 sostituire le parole: «, 14 e 17» con le seguenti: «e 14».

G19.305 (già emm. 19.305 e 19.306)

ASCIUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

considerata l'esigenza di accelerare il *turn over* nella docenza universitaria al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel sistema universitario;

tenuto conto nel contempo dell'esigenza di valorizzare le migliori esperienze e competenze acquisite dal personale in servizio da tempo nell'ateneo,

impegna il Governo, nell'ambito della manovra di bilancio di settembre, a dare corso ad una rimodulazione dell'età di collocamento a riposo dei professori ordinari per equipararla gradualmente a quella dei professori associati. In tale ambito potranno essere altresì previste forme di partecipazione dei professori collocati a riposo ad attività di ricerca e di didattica in ambito universitario.

(*) Il senatore Bevilacqua e i senatori del Gruppo LNP aggiungono la firma in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G19.1000

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

considerato che la riforma universitaria contenuta nel disegno di legge contiene le innovazioni atte a garantire un corretto sviluppo del sistema universitario, ivi comprese le misure in materia di *governance* e di gestione finanziaria;

tenuto altresì conto delle disposizioni per la valorizzazione del merito, che costituiscono uno dei principi ispiratori della riforma,

impegna il Governo:

a considerare prioritarie, nell'ambito della manovra di bilancio di settembre, le esigenze di finanziamento del sistema universitario, al quale va assicurata piena funzionalità;

in particolare, il Governo si impegna a garantire che una parte dei fondi stanziati sia destinata a costituire un fondo premiale per la valorizzazione del merito dei docenti e dei ricercatori nelle fasi iniziali della carriera, con particolare riferimento al recupero degli scatti stipendiali, il cui taglio danneggia in modo rilevante i giovani docenti e ricercatori, e al cofinanziamento di un flusso regolare e costante di concorsi da professore associato.

(*) Accolto dal Governo

19.307

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le Università possono consentire, limitatamente ai professori ordinari con anzianità nel ruolo di oltre venti anni o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà, per un periodo massimo di cinque anni in caso di collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, ovvero di tre anni in caso di collocamento a riposo dopo eventuale fruizione del biennio di trattenimento in servizio, la permanenza dei medesimi per lo svolgimento, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, di attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare o settore affine. I professori ordinari di cui al presente possono mantenere l'incarico di Direttori delle Scuole di Specializzazione.

19.308

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le Università possono consentire, limitatamente ai professori ordinari con anzianità nel ruolo di oltre venti anni o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà, per un periodo massimo di cinque anni in caso di collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, ovvero di tre anni in caso di collocamento a riposo dopo eventuale fruizione del biennio di trattenimento in servizio, la permanenza dei medesimi per lo svolgimento, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, di attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare o settore affine».

19.309

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I ricercatori universitari a tempo indeterminato attualmente in servizio con almeno 20 anni di anzianità possono richiedere il collocamento a riposo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La procedura di collocamento a riposo avviene nella qualifica superiore di professore associato mantenendo la classe stipendiale raggiunta per il calcolo del regime pensionistico. Le risorse derivanti dal presente comma sono impiegate per la chiamata,

presso le sedi di appartenenza, dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale entro il primo quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, conuna 5) primo periodo, della legge 3 giugno 1999. n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

20.300

ASCIUTTI

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle Università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236».

20.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il lettori di scambio sono equiparati ai ricercatori di prima fascia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.300

GIULIANO, ASCIUTTI

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

20.0.301

PALMIZIO, ASCIUTTI

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

20.0.302

SERAFINI GIANCARLO

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Università straniera)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalle senatrici Garavaglia Mariapia e Armato

20.0.303

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Improcedibile

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di Welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di apporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

20.0.304

VITALI, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

20.0.305

VITALI, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

20.0.306

VITALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ASTORE

Improcedibile

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riqualficazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per la riqualficazione del sistema universitario" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualficazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive.

Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da Università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

- a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;
- b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;
- c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;
- d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario", di seguito denominato "Comitato", composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del management delle organizzazioni pubbliche, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*.

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d) e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

20.0.307

VITA, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d), comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

20.0.308

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione e studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'Irpef fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore re dente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 l'anno 201 e a 40 milioni di euro a decorre dall'anno 2011».

20.0.309

RUSCONI, ASTORE

Improcedibile

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

20.0.310

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SOLIANI, ASTORE

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

20.0.311

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

20.0.312

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [LIVI BACCI](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CECCANTI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [SANNA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Anagrafe degli studenti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

ORDINI DEL GIORNO

G21.300

[SERAFINI GIANCARLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1905, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario,

preso atto che:

ai fini del riconoscimento come Università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia in applicazione della legge 11 luglio 2002, n. 148, non risulta necessaria una disposizione di legge, secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 che all'articolo 2, comma 5, recita: «L'istituzione e la soppressione di università sono disposte con appositi decreti del ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi»;

il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 1-ter disciplina la programmazione e valutazione delle Università prevedendo programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione senza tuttavia imporre alcun vincolo programmatico per l'adozione del provvedimento ministeriale di riconoscimento di nuove Università;

alcune università straniere, già oggetto di specifico emendamento in commissione (14.0.7) indi ritirato su invito del datore e del Governo, hanno già ottenuto il decreto che ne ha previsto l'istituzione come Università autorizzate ad emettere titoli ammessi a riconoscimento in Italia (il nucleo di valutazione del Ministero, il Cui e la Crui hanno riscontrato l'esistenza dei requisiti necessari ad operare come Università in Italia) e necessitano quindi unicamente del decreto che le riconosca come Università non statali idonee a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia;

impegna il governo in presenza dei requisiti sopra ricordati, a procedere alla emanazione del provvedimento di riconoscimento delle predette università straniere come università non statali legalmente riconosciute, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.

(*) Accolto dal Governo

G21.301

LAURO, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1905 preso atto che ai fini del riconoscimento come Università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia, in applicazione della legge Il luglio 2002, n. 148, , non risulta necessaria una disposizione di legge, secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha abrogato le disposizioni del regolamento di cui al citato regolamento n. 43 ad eccezione dell'articolo 2 commi 5, lettere a) , b), c) e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4. In particolare il citato comma 5 recita: «L'istituzione e la soppressione di università sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi»;

preso atto che la legge 31 marzo 2005 n. 43 all'articolo Iter disciplina la programmazione e valutazione delle Università che adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istituzione, non prevedendo alcuna vincolo programmatico per l'adozione del provvedimento del Ministro di riconoscimento di nuove Università;

preso atto che ai sensi delle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, l'Università di che trattasi ha già ottenuto il decreto che ne ha previsto l'istituzione come Università autorizzata ad emettere titoli ammessi a riconoscimento in Italia (il nucleo di valutazione del Ministero e il Cun e Crul hanno riscontrato l'esistenza dei requisiti necessari ad operare come Università in Italia) necessita unicamente del decreto che la riconosca come Università non statale idonea a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia;

impegna il Governo in presenza dei requisiti sopra ricordati a procedere alla emanazione del provvedimento di riconoscimento come Università non statale, legalmente riconosciuta autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 21 E ORDINI DEL GIORNO

21.0.300

LAURO, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO

Ritirato e trasformato nell'odg G21.0.300

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le Università straniere autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n.148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004 e previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, sono riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici».

G21.0.300 (già em. 21.0.300)

LAURO, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ARMATO, ANDRIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 21.0.300.

(*) Accolto dal Governo

21.0.301

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G21.0.301

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Risorse economiche aggiuntive per le università)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato"».

Consequentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione) valutato in 40 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

G21.0.301 (già em. 21.0.301)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad individuare risorse economiche aggiuntive per le università nel senso indicato dall'emendamento 21.0.301.

(*) Accolto dal Governo

21.0.302

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 56-bis) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole: «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n.168;

c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341;

d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma di laurea e», l'articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole "muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado", l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole "abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e", del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."».

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Accantonato

(Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2.

3. Coloro che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

4. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».

5. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 15, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 18.

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

22.300

GRAMAZIO

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato a tempo determinato e di assegnista di ricerca, le Università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola "triennio" sono inserite le seguenti parole: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 4 della legge 30 Novembre 1989, n. 398;
- b) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

4. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le seguenti parole: «Le Università».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

6. I Professori Aggregati affidatari di insegnamento nei corsi di laurea da oltre 12 anni e con anzianità nel ruolo di ricercatore confermato di oltre 25 anni sono inquadrati a richiesta nel ruolo dei Professori (o Associati o Aggregati Stabilizzati o Associati Equiparati) purchè non derivino nuovi oneri per la finanza pubblica. I posti dei beneficiari della presente norma transitoria sono ad esaurimento.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza Pubblica».

22.301

[FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente».

22.302

[BEVILACQUA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G22.302

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alle università è data facoltà di completare le assunzioni dei professori di I e II fascia relativamente ai concorsi banditi nella prima e nella seconda sessione 2008, già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

G22.302 (già em. 22.302)

[BEVILACQUA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 22.302.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

22.303

[ASCIUTTI](#)

Approvato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,».

22.304

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «hanno conseguito» inserire le seguenti: «o conseguiranno, entro il 31 dicembre 2010».

22.306

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.400/1

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Accantonato

All'emendamento 22.400, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 6 del medesimo articolo 18.».

22.400/2

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 22.400 sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.

22.400

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b) si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 18».

22.307 (testo 2)

PITTONI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale, adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e della loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento».

22.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 comma 6 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.».

22.401

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 15 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge».

22.309/1

[GIAMBRONE, PARDI](#)

Decaduto

All'emendamento 22.309, al comma 5-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano altresì».

22.309

IL RELATORE

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

22.310/1

[RUSCONI, ASTORE](#)

Decaduto

All'emendamento 22.310, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «al settanta per cento» e l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine il Ministero destina per ciascun anno una somma pari a 140 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

22.310

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G22.310

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, la programmazione dell'organico docente di cui all'articolo 15, comma 2, assicura le risorse finalizzate alla copertura a

cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, nel predetto periodo, ad un quarto del numero dei ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 18 della presente legge. A tal fine il Ministero può destinare, in regime di cofinanziamento, appositi fondi.».

G22.310 (già em. 22.310)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno n. 1905,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, la programmazione dell'organico docente assicuri le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, per il predetto periodo, ad un terzo del numero dei ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo;

per tali fini, a prendere in considerazione l'ipotesi di destinare, in regime di cofinanziamento, appositi fondi.

(*) Accolto dal Governo

22.311/1

PISTORIO

Improcedibile

All'emendamento 22.311, al capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «per i due terzi».

22.311/2

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Improcedibile

All'emendamento 22.311, al capoverso 5-bis dopo le parole: «nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005» inserire le seguenti: «nonché ai ricercatori provenienti dal CNR».

22.311

IL RELATORE

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 18 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005 è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

22.312

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito della programmazione del personale docente di cui all'articolo 15, comma 1, ferme restando le norme in materia di reclutamento e di organico docente, per gli anni 2012-2017, il Ministero, in regime di cofinanziamento con gli atenei, assicura la copertura di un numero di posti di professore associato complessivamente pari nel periodo ad almeno un terzo del numero di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso la singola università alla data del 31

dicembre 2011. L'entità e le modalità di cofinanziamento sono stabilite con decreto del Ministro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

22.313

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Improcedibile

Dopo il comma 6 inserire seguente:

«6-bis. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'Università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

22.314

ASCIUTTI

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale"».

22.315

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SOLIANI, ASTORE

Improcedibile

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".»